



#### Art. 1 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

La quantità complessiva d'acqua da derivare dal Fiume Lambro Settentrionale in località Via Idro, Nodo Idraulico Lambro/Martesana in Contine di Milano e Cologno Monzese, è fissata in misura non superiore alla portata massima dell'impianto pari a litri al secondo 12.000 (dodicimila) corrispondente a moduli 120 (centoventi), e portata media di litri al secondo 6.410 (seimilaquattrocentodieci) corrispondente a moduli 64,1 (sessantaquattro/1).

Al  
La

#### Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

L'acqua derivata verrà utilizzata per la produzione di energia elettrica.

Al  
1.

#### Art. 3 - DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il dislivello tra il pelo d'acqua a monte ed a valle dei meccanismi motori è pari a metri 2,00.

#### Art. 4 - DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

La potenza nominale media di concessione ( $P_{NM}$ , in kW), in base alla quale è stabilito il canone è pari a:

$$P_{NM} = \frac{Q_M \text{ [l/sec]} \times \text{salto utile [m]}}{102} = \frac{6.410 \text{ [l/sec]} \times 2,00 \text{ [m]}}{102} = \text{kW } 125,69$$

2.

#### Art. 5 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

1. L'opera di presa consiste in una trasversa già esistente composta da sei paratoie. Le due coclee che verranno installate ricevono l'acqua dalle ultime quattro paratoie posizionate in sponda sinistra del Fiume Lambro Settentrionale, nell'area catastalmente individuata al foglio 36 mappali 41 nel Comune di Cologno Monzese e al foglio 88 mappale 9 in Comune di Milano. Le altre due paratoie esistenti vengono utilizzate per far defluire il DMV di cui al successivo art. 11.
2. Tali opere devono essere conformi a quelle indicate nel progetto preliminare datato giugno 2011, a firma del Dott. Ing. Luigi Mille, costituito da Relazione Tecnica Idraulica Particolareggiata, Relazione Geologica e da n. 2 Elaborati planimetrici - di seguito Progetto - che è parte integrante del presente disciplinare ed è conservato dalla Provincia di Milano, fatte salve quelle varianti che verranno proposte in

3.  
4.  
5.




sede esecutiva e che saranno riconosciute ammissibili dalla Provincia di Milano - di seguito Autorità concedente.

#### **Art. 6 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO**

La derivazione sarà esercitata tutto l'anno.

#### **Art. 7 - MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA**

1. Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, il concessionario ha l'obbligo:
  - a) di installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata;
  - b) di trasmettere all'Autorità concedente la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati e anche dell'energia prodotta;
  - c) fino a diversa disposizione della Giunta regionale, il termine per la presentazione della denuncia di cui al precedente punto b) è fissato al entro il 31 marzo di ogni anno;
  - d) per tale adempimento, il concessionario si dovrà avvalere del servizio offerto dal portale della Provincia di Milano al seguente indirizzo: <http://inlinea.provincia.mi.it/acque/prelievo>, utilizzando il codice relativo alla propria utenza.
2. Il concessionario in relazione agli strumenti per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati di cui al precedente punto 1, lettera a), oltre che per strumenti di misura del valore del DMV, di cui al successivo art. 11, punto 8, dovrà presentare un progetto delle opere e degli strumenti necessari all'atto della richiesta di autorizzazione unica di cui al successivo art. 12.
3. L'inadempienza del concessionario in ordine all'installazione degli strumenti di misura può comportare la decadenza della concessione di cui al successivo art. 20 del presente disciplinare.
4. Al concessionario che viola le disposizioni di cui al punto 1 lettere a) e b) sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Al fine di assicurare sia il mancato superamento della portata di concessione sia la verifica da parte delle competenti autorità della portata istantaneamente derivata, il concessionario oltre che agli strumenti di



misura dovrà provvedere a sua cura e spese a dotare di aste idrometriche, che dovranno essere in ogni momento accessibili e direttamente leggibili dagli addetti al controllo, altrettante sezioni poste una immediatamente a monte della traversa e l'altra immediatamente a valle della restituzione. Dovrà, inoltre, definire, per ciascuna delle due sezioni, la rispettiva scala delle portate.

6. In ogni caso, affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, l'Autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire entro il termine che sarà fissato, che a suo giudizio si rendessero necessarie per garantire la portata di competenza.

**Art. 8 - OPERE DI DERIVAZIONE**

1. Le opere di adduzione delle portate all'impianto e lo scivolo in calcestruzzo di cui al successivo art. 9, nonché tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza dell'impianto, dovranno essere eseguite in conformità al Progetto.
2. L'Autorità concedente si riserva di prescrivere al concessionario di realizzare, a sua cura e spese, tutti gli interventi che potrebbero rendersi necessari per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.
3. Le opere che costituiscono la derivazione saranno in dettaglio quelle specificate dagli elaborati di progetto definitivi, da approvarsi in sede di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 secondo le disposizioni impartite da Regione Lombardia con le linee guida di cui alla delibera di Giunta Regionale n. IX/ 3298 del 18/04/2012.

**Art. 9 - RESTITUZIONE DELLE ACQUE/ SCARICO**

1. La restituzione delle acque turbinate avverrà in Comune di Cologno Monzese ed in Comune di Milano, in sponda orografica sinistra del Fiume Lambro Settentrionale, immediatamente a valle della traversa. L'acqua imbocca il breve scivolo in calcestruzzo armato in cui sono alloggiati le due coclee e si ricongiunge al fiume.
2. L'acqua restituita al corpo idrico recettore, a valle dell'utilizzo oggetto della concessione, deve avere caratteristiche tali da non indurre modificazioni dei parametri chimico-fisici del corso d'acqua ricettore che possano compromettere il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione regionale di settore.



3. La restituzione dell'acqua dovrà essere realizzata e gestita in modo da non determinare:
  - a) repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione d'immissione;
  - b) fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.
4. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di includere al presente disciplinare un protocollo di gestione delle restituzioni.

#### **Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE / OBBLIGHI ITTIOGENICI**

1. Sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VII/16065 del 23/1/2004, il Concessionario è tenuto al pagamento annuo degli obblighi ittiogenici, nella misura di € 30,25 per ogni modulo derivato o frazione di esso, che è pari al valore economico odierno di 250 soggetti di trota fario di cm 9-12. Tale introito sarà veicolato ad interventi di recupero ittiofaunistico e corrisponde ad  $€ 30,25 \times \text{mod. } 64,10 = € 1,939,00$ . Tale somma dovrà essere versata secondo le modalità indicate dal Servizio Faunistico della Provincia di Milano e riportate all'art. 25 del presente disciplinare, tuttavia si ricorda che l'importo corrispondente al valore economico degli esemplari di trote fario potrà essere modificato di anno in anno con apposita delibera o decreto provinciale.
2. Il Concessionario è tenuto al rilascio della portata necessaria al buon funzionamento della scala di risalita per i pesci (passaggio per l'ittiofauna), di cui al successivo art. 11 punto 6. Il dimensionamento idraulico definitivo della scala di risalita per i pesci, ed in particolare della portata da rilasciare attraverso tale manufatto, dovrà tenere conto delle caratteristiche biodinamiche della popolazione ittica, le quali dovranno essere indagate a cura del concessionario in base ad uno studio preliminare sulle caratteristiche di ogni specie ittica nel tratto di fiume interessato dalla derivazione. Tale studio, unitamente al dimensionamento della scala pesci dovrà essere prodotto contestualmente al progetto definitivo di cui al successivo art. 12 del presente disciplinare.
3. La scala di risalita dei pesci di cui al punto precedente nonché le opere che si rendessero necessarie a garantire il corretto passaggio dell'ittiofauna anche se accertate in seguito al rilascio della concessione sono interamente a carico del concessionario.



## Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE

Ai sensi dell'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia, il Deflusso Minimo Vitale (di seguito DMV), così come definito dall'Allegato B alla deliberazione 13 marzo 2002, n. 7 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po, "*è il deflusso che, in un corso d'acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati*", compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.

1. Il Fiume Lambro Settentrionale nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, nel tratto interessato dalla derivazione, risulta classificato come corso d'acqua altamente modificato e con stato di qualità cattivo (cod. N00804451o). L'obiettivo di qualità proposto dal Piano di Gestione per questo corpo idrico, visto lo stato attuale e l'interazione di questo con aree protette a vario titolo individuate, prevede il raggiungimento del buono stato ecologico al 2027.
2. Il Concessionario è tenuto al rilascio della componente idrologica del DMV, pari al 10% della portata media annua naturale nella sezione di derivazione. Tenuto conto che nel Progetto di cui al precedente art. 5, comma 2, si assume la portata del DMV definita, in mod. 15,7 (1.570 l/s).
3. L'intera portata del DMV, al netto della portata necessaria al buon funzionamento della scala di risalita per i pesci di cui al successivo punto 6, dovrà essere mantenuta all'interno dell'alveo fluviale naturale, e le luci previste per il rilascio dovranno garantirne il mantenimento nelle diverse condizioni di deflusso idrico. In particolare, la portata del DMV circola dalle due paratoie già esistenti poste in prossimità della sponda orografica destra del Fiume Lambro ed hanno un'altezza di apertura rispetto al fondo pari a 0,149 metri, così come indicato nel Progetto di cui al precedente art. 5, comma 2.
4. L'Autorità concedente si riserva in qualunque momento, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità (salvo l'adeguamento del canone di concessione in funzione delle eventuali variazioni di portata introdotte), di imporre modifiche al rilascio del DMV, qualora sia meglio individuata la portata naturale e sin dal momento in cui verranno introdotti fattori correttivi di calibrazione puntuale e di modulazione nel tempo di tale valore.
5. In ogni fase di esercizio della concessione deve essere garantita la continuità idraulica del corso d'acqua attraverso il rilascio in alveo della portata di DMV.



6. La portata necessaria al buon funzionamento della scala di risalita per i pesci è qui indicata in via provvisoria in mod. 2,50 (250 l/s), quale quota parte del DMV. Il dimensionamento definitivo di tale manufatto dovrà avvenire secondo quanto indicato al precedente art. 10 punto 2.
7. Qualora la portata intercettata dall'opera di presa sia inferiore al DMV, essa è totalmente da rilasciare; in concessionario dovrà in ogni caso garantire comunque a valle dell'opera di presa una portata minima pari al DMV.
8. A valle del punto di rilascio il concessionario dovrà installare appositi strumenti di misura del valore del DMV, secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003.
9. Il concessionario dovrà installare in prossimità dell'opera di derivazione un apposito cartello con una sintesi delle indicazioni di cui all'art.8, comma 1 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2, nonché del DMV.
10. Il mancato rilascio del DMV, anche nelle more del rilascio della concessione, costituisce violazione che dà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente ed è causa di decadenza di cui all'art. 20 del presente disciplinare.
11. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di revisionare ogni 6 (sei) anni il valore del DMV e di modificare in conseguenza il canone in funzione delle eventuali variazioni di portata introdotte.